



CITTA' DI REGGIO DI CALABRIA

SETTORE RISORSE EUROPEE E NAZIONALI

DISCIPLINARE

SIPS- Servizio di informazione e promozione sociale per soggetti anziani e per soggetti disabili

**CIG N. 061088998A
CUP N. H39E10001730008**

NORME GENERALI

Art. 1

Istruttoria pubblica di coprogettazione – Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione delle attività di coprogettazione esecutiva con successiva attuazione dell'intervento, finanziato con Fondi POR Calabria 2000-2006 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programma di Sviluppo Urbano (PSU) Asse V Città- Misura 5.1. Azione 5.1.a denominato “ **Sips .Servizio di informazione e promozione sociale per soggetti anziani e per soggetti disabili** ” da svolgersi per un periodo di sei mesi. L'intervento è finalizzato all'apertura presso le 15 circoscrizioni di sportelli informativi ed operativi rivolti ad anziani, disabili e loro familiari e alla realizzazione di azioni di aiuto a specifici bisogni dei soggetti coinvolti orientate a mantenere l'anziano e il disabile nella famiglia e nel tessuto sociale.

Il Comune assicura un importo di contributo per la propria quota di **Euro 190.000,00 comprensiva di IVA (se dovuta)** che costituisce il budget per la coprogettazione e per l'attuazione dell'intervento, secondo l'articolazione dell'allegata scheda finanziaria.

L'intervento persegue gli obiettivi e le finalità, di cui alla scheda progettuale allegata, che il coprogettista con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna espressamente a perseguire, con le modalità e nel rispetto delle regole fissate dall'Amministrazione.

A pena di non ammissione all'istruttoria pubblica, per l'importo di cui sopra, si prevede che gli organismi assicurino la disponibilità del seguente personale:

- **1 Coordinatore del progetto. in possesso di Diploma di Laurea ed esperienza documentata almeno triennale in coordinamento di progetti sociali.**
- **Addetti per le attività di sportello**
- **Addetti per le attività assistenziali**

Sono compresi nell'affidamento tutti i servizi ausiliari e le prestazioni supplementari meglio indicate nel presente disciplinare.

E'obbligo del coprogettista porre in essere a sua cura tutte quelle attività e prestazioni e cautele che, pur se non espressamente indicate nel presente disciplinare sono tuttavia da considerarsi dovute, alla luce della migliore scienza ed esperienza concreta dell'organismo coprogettista e del

suo personale, in virtù degli obblighi di buona fede contrattuale, per la riuscita dell'iniziativa e degli interventi che costituiscono interesse dell'Amministrazione.

Art. 2

Soggetti invitati a manifestare disponibilità alla coprogettazione

Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla coprogettazione i soggetti del terzo settore previsti dall'art. 2 del DPCM del 30.3.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n.328 che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati a partecipare.

Art. 3

Divieto di partecipazione alla istruttoria pubblica

Non possono partecipare alla istruttoria pubblica gli organismi aventi tra loro identici titolari o amministratori con potere d'impegnare e rappresentare l'organismo e/o che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

Non è ammesso che lo stesso organismo partecipi contemporaneamente singolarmente o quale componente di ATI o Consorzi, ovvero partecipi a più ATI o Consorzi, pena l'esclusione dalla procedura dell'organismo ,dell'ATI e del Consorzio al quale lo stesso partecipa.

Art.4

Cauzione

Il coprogettista prima della stipulazione della convenzione di affidamento, e comunque prima dell'inizio del servizio, dovrà prestare all'Amministrazione Comunale una cauzione, in ragione del dieci per cento dell'importo concesso a garanzia d'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento di penalità comminate.

Tutte le spese di convenzionamento, nessuna esclusa nonché di ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico del coprogettista.

La cauzione può essere costituita in contanti, con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa.

Art. 5

Subappalto.

Il servizio dovrà essere gestito direttamente dal coprogettista essendo vietata ogni qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto, subaffidamento, locazione, cessione a terzi ed in generale ogni forma di contratto che affidi in tutto o in parte l'esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi .E' consentito l'acquisto o la locazione di beni strumentali a servizio delle attività, purchè autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a condizione che il

fornitore non si trovi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alla normativa antimafia.

Art. 6

Funzionamento del servizio – Progettazione esecutiva

L'intervento oggetto dell'incarico si svolgerà secondo le prescrizioni di cui al presente disciplinare, nel rispetto dei contenuti e delle finalità di cui alle apposite schede progettuali e finanziaria nonché secondo i contenuti e le direttive che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale, nella fase di coprogettazione.

Durante la fase di coprogettazione, si dovrà redigere il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, che dovrà dare attuazione alle finalità previste dalla scheda progettuale allegata.

In ogni caso, la metodologia di lavoro sarà determinata dall'Amministrazione, con la collaborazione dei soggetti individuati per effetto della selezione di cui al presente disciplinare; l'Amministrazione potrà pertanto disporre idonee misure organizzative tra eventuali più soggetti selezionati con servizi affidati con altre procedure di gara che pertanto dovranno collaborare tra di loro impegnandosi in tal senso espressamente.

Ai fini esecutivi del progetto resta comunque inteso che:

- 1) il progetto esecutivo sarà approvato dal Dirigente del Settore Risorse Europee e Nazionali entro dieci giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali senza altra comunicazione si intenderà approvato senza riserve;
- 2) eventuali osservazioni al progetto dovranno essere tempestivamente evase dall'affidatario;
- 3) il progetto deve essere conforme alle prescrizioni della scheda progettuale allegata e può essere rifiutata la sua approvazione e, correlativamente, disposto il suo adeguamento, motivatamente, indicando le prescrizioni contenutistiche e o metodologiche della scheda che si dovranno rispettare;
- 4) in caso di mancata presentazione del progetto esecutivo nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale o in caso di immotivata inottemperanza alle prescrizioni del servizio, o in caso di inottemperanza agli obblighi che derivano in capo al soggetto per effetto del presente disciplinare nella fase della coprogettazione esecutiva, sarà proposta al Dirigente Settore Risorse Europee e Nazionali, dal Dirigente del Settore Politiche Sociali, la adozione di apposito provvedimento di decadenza dalla coprogettazione, per grave inadempimento dell'affidatario;
- 5) il progetto esecutivo potrà essere adeguato, in corso di esecuzione del servizio, a seguito di motivate istanze dell'affidatario o dell'utenza, o a seguito di motivato accertamento di opportunità da parte del personale tecnico o ancora su segnalazione degli organismi di controllo di cui al presente disciplinare.

Art. 7

Prescrizioni organizzative ed esecutive – Piano di autovalutazione e controllo

Le prestazioni oggetto di servizio devono essere rese con completezza ed esaustività, anche oltre i limiti derivanti dall'affidamento, qualora ciò si renda necessario alla soddisfazione

dell'interesse dell'utente e sia direttamente conseguenza di necessità sopravvenute alle esigenze concordate nel progetto esecutivo.

Unitamente al progetto esecutivo, di cui al precedente art. 6, l'affidatario è tenuto a fornire al servizio controllo del Settore Politiche Sociali apposito piano di autovalutazione e di controllo interno delle prestazioni e della loro regolarità.

Al momento del pagamento, che avverrà secondo le modalità di cui al presente disciplinare, deve essere resa una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'affidatario secondo la quale, in base al piano di autovalutazione, le prestazioni si certificano come regolarmente rese con la qualità richiesta.

L'affidatario deve utilizzare per l'effettuazione del servizio le figure professionali idonee al tipo di prestazione secondo quanto determinato dall'offerta di istruttoria pubblica.

Mutamenti del personale indicato nominativamente nella offerta di istruttoria pubblica e per il quale sia stato attribuito il punteggio dell'offerta considerata economicamente più vantaggiosa, potranno avvenire solo dietro autorizzazione espressa da parte del Dirigente del Settore Politiche Sociali, competente per le fasi attuative dell'intervento, che, a sua volta, potrà concederla solo a condizione di dimostrata equivalenza professionale e di esperienza tra il personale in uscita e quello che lo deve sostituire.

La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente può dare luogo alla applicazione di apposite penali, secondo il successivo art. 9, o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'affidatario gli oneri assicurativi e previdenziali degli operatori impegnati e la relativa documentazione dovrà essere esibita al Comune.

L'affidatario deve partecipare alle riunioni di verifica e programmazione promosse dal Comune.

Le attività di partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione, così come le attività di supporto previste dal presente disciplinare, non sono computate ai fini di eventuali monte ore di servizio e comunque sono da intendersi ricomprese nel corrispettivo del servizio, quale sia la loro durata e reiterazione nel tempo.

La convenzione non instaura alcun rapporto tra l'Amministrazione e il personale impiegato dal coprogettista, a carico del quale restano i relativi oneri assicurativi e previdenziali, il cui mancato pagamento costituisce motivo di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del coprogettista, il quale garantisce il pieno rispetto della contrattazione collettiva di settore, nonché il rispetto della normativa a tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro.

Art. 8

Garanzie e Responsabilità

Il coprogettista è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Egli dovrà pertanto procedere alla stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Il coprogettista è tenuto ad utilizzare materiale e prodotti conformi alla normativa vigente ed alle specifiche di qualità eventualmente indicate dal Settore Politiche Sociali o, in mancanza, da determinarsi sulla base della migliore scienza ed esperienza dell'affidatario che, con la sottoscrizione della convenzione, assume formale impegno in tal senso.

Eventuali materiali o attrezzature acquisite (acquisto o noleggio) a carico del finanziamento del servizio, al termine di esso resteranno in proprietà dell'Amministrazione comunale, previo specifico gradimento di essa in ordine alla loro qualità e condizioni di mantenimento. Le attrezzature e/o materiali, per poter essere assunte a carico del finanziamento del servizio devono essere acquistati con modalità e procedure atte a garantire il rispetto dei criteri di pubblica evidenza, a pena di inammissibilità del rimborso del relativo costo e sua defalcazione dal corrispettivo del servizio, entro i termini del saldo finale.

Art. 9

Penalità

Il coprogettista, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- ritarda l'inizio del servizio indicato da questa Amministrazione;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque accertate dal Settore Politiche Sociali;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella offerta salvo il caso di risoluzione di cui al precedente articolo 7 comma 9;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni della convenzione in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetta quanto previsto nel presente disciplinare.

Salvi i casi a seguire, la penale è determinata nel minimo in ragione del 2% dell'importo convenzionale riferito al mese corrente e nel massimo in ragione del 10% di esso, per ogni infrazione degli obblighi di cui al presente disciplinare elencati al primo comma tali da non pregiudicare la possibilità di resa delle prestazioni.

Se l'inadempienza è tale da pregiudicare la possibilità di resa delle prestazioni o se si riscontrano inesattezze o infedeltà nelle attestazioni a carico dell'affidatario di cui al presente disciplinare, la penale può essere applicata fino ad un massimo del 40% dell'importo convenzionale riferito al mese corrente, in base alla gravità della infrazione ed anche in base ad eventuali reiterazioni delle infrazioni commesse.

Per inadempienze più gravi o per reiterate violazioni degli obblighi del presente disciplinare, così come per sostituzioni non autorizzate di personale qualificato dell'affidatario, senza contestuale ricorso ad altro personale di pari qualifica ed esperienza, può essere disposta la risoluzione della convenzione dal Dirigente del Settore Risorse Europee e Nazionali su proposta del Dirigente del Settore Politiche Sociali, previa contestazione per iscritto delle ragioni che giustificano la proposta di risoluzione per inadempimento, cui potranno essere rese le eventuali controdeduzioni, nel termine di venti giorni liberi successivi alla notifica.

Il ritardo dell'inizio del servizio, senza giusta causa o imputabile al coprogettista, dà la facoltà all'Amministrazione di applicare una penalità pari al dieci per cento del compenso.

Qualora il ritardo si protrarrà oltre trenta giorni, l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, salvo il risarcimento per il maggior danno imputabile al coprogettista.

L'applicazione delle penali comporterà la valutazione negativa del servizio.

Art. 10

Controlli e inadempienze –Procedure di contestazione e penali

Il Comune effettua i controlli e la vigilanza attraverso il Servizio Controllo del Settore Politiche Sociali nei modi descritti al presente disciplinare.

L'apposita unità operativa del Settore Politiche Sociali effettuerà il controllo e il monitoraggio del servizio e delle prestazioni, a tale scopo l'organismo affidatario dovrà fornire ogni documentazione ed elementi utili per l'espletamento di tale attività.

In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio Controllo del Settore Politiche Sociali contesta per iscritto le inadempienze, quantifica la penale applicando il precedente articolo 9 e assegna un termine non superiore a 15 giorni perché siano rimosse e presentate idonee giustificazioni.

Sulle controdeduzioni o su eventuali contestazioni, si pronuncia il Dirigente del Settore Politiche Sociali, con decisione che l'affidatario si impegna ad accettare insindacabilmente.

In base alla gravità dell'inadempienza può essere disposta una penale ai sensi del precedente articolo 9 o, in alternativa, può essere disposta la risoluzione della convenzione, con salvezza di ogni diritto per l'Ente, compreso il risarcimento danni.

Per i casi più gravi, l'Amministrazione si riserva il diritto di interdire la partecipazione del coprogettista in dolo a nuove gare proprie o di propri Enti costituiti o partecipati in maniera maggioritaria per un periodo di cinque anni.

Art. 11

Modalità d'applicazione della penalità

Per tutti i casi previsti al presente disciplinare di applicazione di penali, il relativo importo è commutato in corrispondenti ore di prestazioni di servizi che si cumulano con il monte ore residuo, da utilizzarsi preferibilmente in favore dell'utente interessato alle prestazioni in ordine alle quali l'infrazione si è riscontrata.

Qualora per le condizioni oggettive del servizio, non sia possibile procedere alla commutazione, l'ammontare della penalità è addebitato sui crediti del coprogettista derivanti dalla convenzione.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione.

Le penalità sono notificate al coprogettista in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

OBBLIGHI DEL COPROGETTISTA

Art. 12

Oneri di gestione

Sono a carico esclusivo del coprogettista tutti gli oneri di gestione del servizio.

Art. 13

Personale impiegato.

Il coprogettista dovrà impiegare il personale professionalmente qualificato, indicato all'art.1, munito delle necessarie autorizzazioni, qualifiche professionali ove richieste, secondo l'elenco comunicato al momento della istruttoria pubblica

Il personale impiegato deve essere in possesso dei titoli richiesti eventualmente dalle leggi regionali.

L'affidatario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata della convenzione il medesimo personale al fine di garantire una continuità del servizio, pertanto, sono vietati turnover del personale.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dei propri compiti.

Art. 14

Trattamento dei lavoratori

Il coprogettista si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della convenzione.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il coprogettista è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Amministrazione, potrà chiedere in qualsiasi momento al coprogettista, l'esibizione del libro matricola, foglio paga e ogni altra documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora il coprogettista non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, salvi i casi previsti per la applicazione delle penali.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del coprogettista.

Art. 15

Rispetto del D.Lgs 81/2008

Il coprogettista è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il coprogettista dovrà comunicare, al momento della stipulazione della convenzione, e comunque prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Art. 16

Rispetto del D.Lgs. 196/2003

Il coprogettista è tenuto all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, nei limiti e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

Titolare del trattamento è il coprogettista in persona del suo rappresentante legale.

Art. 17

Responsabilità

Il coprogettista si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso coprogettista, anche avvalendosi della cauzione.

Il coprogettista è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Amministrazione o a terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Cessazione naturale del rapporto

Il rapporto cessa allo scadere dei sei mesi, a partire dall'inizio del servizio, senza obbligo di disdetta da parte dell'Amministrazione, e, pertanto non è tacitamente rinnovabile.

Si prevede la possibilità di rinnovo tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell' art. 57 comma 5,lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

Le spese per eventuali danni o mancanze saranno trattenute dalla cauzione, se non sarà sufficiente, dovranno essere integrate dallo stesso coprogettista.

Art. 19

Interruzione

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente dalla controparte.

Art. 20

Decadenza dal beneficio

Può essere disposta la decadenza dal beneficio di cui al presente disciplinare nei casi di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verificano:

- a) abbandono dell'incarico salvo per causa di forza maggiore;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'affidatario o del personale addetto al servizio;
- d) inosservanza da parte dell'affidatario di uno o di più impegni assunti verso l'Amministrazione, salvi i casi di cui all'art. 7 precedente;
- e) quando l'organismo si rende colpevole di frode;
- f) quando l'organismo ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente disciplinare.
- g) Ogni altro caso di inadempimento grave a norma delle vigenti disposizioni civili;
- h) L'inottemperanza agli obblighi prescritti dall'art.3 della legge 136/2010.

Si applica l'art. 10 quanto a procedure di controllo e di contestazione.

Art. 21

Anticipazione - Pagamenti

Può essere disposta una anticipazione dell'importo del contributo al progetto per un importo non superiore al 30% del budget complessivo indicato all'art. 1, dietro costituzione di apposita polizza fideiussoria per equivalente ammontare.

La liquidazione dell'importo del contributo a progetto verrà effettuata a rendiconto periodico, almeno su base bimestrale, con le modalità e le scadenze previste nel progetto esecutivo, previa esibizione di regolari fatture e relativi documenti giustificativi della spesa sostenuta nel periodo di riferimento.

L'organismo espressamente deve attestare che le prestazioni rese sono conformi alle specifiche richieste dall'Amministrazione e di cui al presente disciplinare e sono state accertate e controllate nel rispetto del piano di autovalutazione e controllo di cui al presente disciplinare.

L'assenza della superiore attestazione determina l'improcedibilità del pagamento, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico dell'Amministrazione.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera in ogni tempo, entro la scadenza della convenzione, di accertare eventuali inadempienze.

Contestualmente alla fattura, l'affidatario dovrà produrre un rendiconto mensile del servizio reso da ogni operatore, con indicazione dei relativi orari effettuati.

L'organismo, in quanto destinatario di finanziamenti pubblici, nonché il sub-affidatario del servizio mensa ed il fornitore, è tenuto ad applicare, pena la risoluzione della convenzione di affidamento, quanto previsto dalla legge 13/8/2010 n. 136, art.3.

Art. 22

Revisione prezzi

Il budget concesso non è soggetto a revisione alcuna.

Art. 23

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra il coprogettista e l'Amministrazione, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, saranno definite a norma di legge.

Per ogni eventuale controversia, sorta in dipendenza del presente disciplinare, la competenza appartiene al Foro di Reggio di Calabria.

Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Art. 24

Scheda progettuale – Meccanismo di selezione

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Il Progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del presente disciplinare e in applicazione delle allegate schede progettuale e finanziaria che formano parte integrante del presente disciplinare, sotto le direttive e con il concorso del personale appositamente indicato dal Comune.

L'istruttoria pubblica di coprogettazione rispetterà i seguenti criteri ed il seguente procedimento:

- 1) L'organismo concorrente dovrà presentare la propria disponibilità alla coprogettazione mediante il modello di domanda allegato al presente avviso sotto la lettera "A", a firma del proprio legale rappresentante, che assieme alla busta n. 1 e n. 2, dovrà essere racchiusa in piego chiuso e sigillato sui lembi (la sigillatura è richiesta a pena di non ammissione dell'offerta) che deve essere indirizzata al protocollo del Settore delle Risorse Europee e Nazionali –Via Vicenza, 2 – Reggio Calabria, pervenire brevi manu o a mezzo posta (ai fini della selezione l'invio è a rischio esclusivo del mittente e non fa fede il timbro postale) e recante sull'esterno la dicitura- "Avviso pubblico di coprogettazione Servizio di informazione e promozione sociale per soggetti anziani e per soggetti disabili", non aprire,

entro e non oltre le ore 12.00 del 22/12/2010. Oltre l'ora e la data di scadenza non sarà ammessa alla valutazione alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Nel piego, quindi, dovranno essere contenute:

- a) Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A;
- L'istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale dell'organismo con l'indicazione dei soggetti con potere di rappresentanza dell'organismo, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

In caso di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi :

- L'istanza, di cui all'allegato A, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai Rappresentanti legali costituenti il raggruppamento, con l'indicazione dei soggetti con poteri di rappresentanza dell'organismo.

All'istanza andrà allegato l'impegno a costituire l'ATI o l'atto relativo all'ATI, se costituito.

- b) Busta n. 1, contenente la *documentazione amministrativa* di cui al successivo punto b1;

Documentazione amministrativa:

b1) Nella busta n. 1 nel cui esterno deve essere specificato "*Documentazione amministrativa*" deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Dichiarazioni uniche sostitutive di certificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m., di cui agli allegati "B" e "C", sottoscritte e corredate da fotocopia di documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori;
- Documentazione attestante il versamento di € 20,00 (euro venti) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione della Autorità del 10.01.2007, ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

A pena di esclusione, in caso di soggetti singoli:

- i requisiti di cui all'allegato B, devono essere posseduti e dichiarati dal Rappresentante legale dell'organismo, corredando la dichiarazione degli eventuali documenti, ai fini dell'art. 38 comma 1 lettera m-quater del D.lgs. 163/2006;
- i requisiti di cui all'allegato C, devono essere posseduti e dichiarati, da tutti i soggetti con potere di rappresentanza dell'organismo;

A pena di esclusione, in caso di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi :

- i requisiti di cui all'allegato B devono essere posseduti e dichiarati dai Rappresentanti legali costituenti il raggruppamento, corredando la dichiarazione dagli eventuali documenti ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera m-quater del D.gls 163/2006;
- i requisiti di cui, all'allegato B, punti 2 e 3 devono essere posseduti e dichiarati dall'organismo capofila del raggruppamento;
- i requisiti di cui all'allegato C devono essere posseduti e dichiarati da ogni soggetto con potere di rappresentanza partecipanti all'ATI.

Non è ammessa la partecipazione all'istruttoria pubblica di coprogettazione contemporaneamente come soggetto singolo o come membro di un raggruppamento di più soggetti o di consorzio.

Qualora si accerti la mancanza delle dichiarazioni richieste a pena di inammissibilità, non si procederà all'apertura della busta n.2 e la documentazione sarà restituita all'organismo mittente.

c) Busta n. 2, contenente le *documentazioni tecniche* di cui al successivo punto c1.

c1) Documentazione tecnica:

Nella busta n. 2 nel cui esterno deve essere specificato "*Documentazione tecnica*" devono essere compresi i documenti necessari ai fini della valutazione di cui ai punti successivi e la loro eventuale mancanza, incompletezza o omissione rileva solo ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi;

1) I documenti necessari ai fini della valutazione sono i seguenti:

- a) documentazione descrittiva di un numero massimo di tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale scelti tra interventi, documentati, relativi a servizi rivolti a disabili ed anziani realizzati dal concorrente stesso per incarico di Enti pubblici o per adempimento delle proprie finalità statutarie nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando. Per i progetti attuati per Enti pubblici l'organismo dovrà produrre una dichiarazione con la quale l'Ente pubblico attesti che il servizio è stato realizzato senza contestazione alcuna. La documentazione dovrà essere costituita tassativamente, per ogni progetto, da non più di 5 (cinque) schede di formato A3, ovvero 10 (dieci) schede di formato A4;
- b) una proposta di progettazione esecutiva, con i curricula del personale coinvolto, di cui alla scheda progettuale, rispetto ai quali si verificheranno gli obblighi di non modificazione soggettiva previsti al presente disciplinare (artt. 5, 7 ed 13), comprendente le modalità con cui saranno svolte le prestazioni e gli interventi oggetto dell'incarico formulata sulla base della scheda finanziaria che dovrà essere compilata dall'organismo per ogni singola macrovoce e della scheda progettuale in termini di personale coinvolto e numero di ore impegnate, entrambe allegate al presente disciplinare e sulla base delle caratteristiche qualitative e metodologiche specificate al punto 8. La proposta progettuale offerta dovrà essere contenuta in massimo 20 cartelle formato A4, con scrittura Times New Roman in corpo non inferiore a 11 (undici) , ciascuna di una sola facciata comprensive di eventuali allegati e materiali esplicativi, ad esclusione dei curricula del personale. La proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo;
- c) una proposta di servizi aggiuntivi comprendenti le modalità con cui saranno svolti gli stessi ed il personale utilizzato. La proposta dovrà essere costituita tassativamente da non più di 3 (tre) schede di formato A4.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, l'elaborato progettuale e la proposta relativa dei servizi aggiuntivi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della capofila se già costituiti, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento se non ancora costituiti.

La presentazione dei documenti di cui al punto C è libera nella loro esposizione (nel rispetto del numero max. di cartelle prima indicato), poiché il loro confezionamento è finalizzato alla migliore valutazione da parte dei commissari di cui ai punti a seguire. Pertanto, sarà cura dell'organismo proponente offrire la migliore forma possibile affinché le informazioni necessarie siano adeguatamente valutabili dai componenti della commissione.

2) Le disponibilità offerte sono valutate in applicazione dei seguenti elementi di analisi cui sono attribuiti i fattori ponderali (su 100) descritti a seguire:

- Professionalità e capacità progettuale dell'Organismo (peso 20) $P(\alpha)$;
- Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (peso 60) $P(\beta)$;
- Servizi aggiuntivi (peso 20) $P(\gamma)$;

- Per professionalità e capacità progettuale: si valutano gli elementi principalmente offerti in relazione alle max. tre esperienze ritenute significative di progetti relativi a servizi per anziani e disabili, realizzate dal concorrente per incarico documentato di Enti pubblici o per adempimento delle proprie finalità statutarie nel quinquennio precedente la pubblicazione dell'avviso, sotto il profilo della completezza della progettazione, (descrizione dell'iniziativa, azioni attivate, risultati ottenuti rispetto agli obiettivi) e del radicamento sul territorio.

Non saranno presi in considerazione i progetti con valutazione negativa.

- Per caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, si valuta la proposta progettuale attuativa la convenzione, il piano economico finanziario del progetto proposto nei limiti della disponibilità offerta dal Comune, le attività che si intendono realizzare, la scansione temporale prevista per ogni singola attività, la metodologia di intervento, l'organizzazione del lavoro di cui in particolare andranno specificati i ruoli, il rispettivo orario di impegno, la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori impegnati per la realizzazione del progetto, le professionalità risultanti dai curricula allegati e loro dichiarazione di disponibilità a svolgere le attività indicate nella scheda progettuale, i tempi dell'azione attraverso un diagramma di flusso, l'indicazione del sistema di valutazione, le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori, gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro.

- Per servizi aggiuntivi si intendono tutte le prestazioni extra, a carico dell'organismo, non previste dalle schede progettuale e finanziaria allegata al disciplinare, che gli Organismi garantiscono al momento dell'offerta. Per prestazioni aggiuntive, si valuterà la qualità e quantità e l'importo delle prestazioni rese all'utenza, identificate in servizi o in figure aggiuntive relative ad attività inerenti il servizio e di cui andrà quantificato il relativo importo che costituirà la quota di compartecipazione dell'organismo all'intervento;

Ai fini delle valutazioni delle tre voci di cui ai punti precedenti, potranno comunque essere tratte considerazioni da tutti i documenti prodotti dall'offerente, complessivamente valutati;

3) La somma dei fattori ponderali è pari a cento. La Commissione, appositamente nominata con successivo provvedimento del Segretario Generale, composta da n. 3 membri

(supportati da n. 2 esperti scelti dal Dirigente del Settore Politiche Sociali tra le seguenti figure interne : psicologo, pedagogo, assistente sociale, sociologo) procederà in seduta pubblica, fissata per il giorno 23 dicembre 2010 ore 12 presso il Settore Risorse Europee e Nazionali del Comune, all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto ed alla verifica della documentazione contenuta nella busta n.1 "*documentazione amministrativa*", accertando l'esistenza o meno della documentazione prevista a pena di esclusione e procedendo seduta stante all'ammissione o all'esclusione dalla procedura. La stessa commissione, ultimati gli adempimenti di cui sopra, procederà in una o più sedute riservate all'apertura, all'esame e alla valutazione della busta n.2 "*documentazione tecnica*" e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota a tutti i partecipanti attraverso l'Albo Pretorio ed il sito internet del Comune, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte di disponibilità e determinerà la graduatoria applicando la formula – tratta dall'allegato E del DPR 554/99, qui richiamato, opportunamente adattata alle specifiche del presente procedimento - di cui al punto seguente;

- 4) La Commissione applica la seguente formula alla determinazione del punteggio complessivo: $K = \alpha_i * P(\alpha) + \beta_i * P(\beta) + \gamma_i * P(\gamma)$ dove per " $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ " si intende il coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valore centesimale attribuito a ciascun concorrente, che è pari a 0 per il minimo ed 1 per il massimo, ottenuto dalla risultante del metodo di confronto a coppie di cui all'allegato A del DPR 554/99 che qui si ha per richiamato e trascritto; P(x) è il peso ponderale di ciascuno dei tre elementi di valutazione di cui al precedente punto 3; K è la somma dei tre elementi risultanti dalla formulazione di cui sopra.

Si provvederà all'affidamento al primo organismo utilmente collocato in graduatoria.

Art.25

Disposizioni generali

Le dichiarazioni ed attestazioni di cui al presente capo, da allegare alla offerta di disponibilità, devono essere rese nelle forme di cui al DPR 445/2000, con fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità allegato a pena di esclusione.

L'affidatario, prima della stipula della convenzione, dovrà documentare quanto oggetto della dichiarazione di cui sopra con le opportune certificazioni e documentazioni.

La mancanza anche di una sola figura professionale rispetto a quelle richieste comporterà l'esclusione dell'offerta presentata; in relazione al personale presentato si costituiscono in capo al coprogettista gli obblighi di cui al presente disciplinare in tema di infungibilità soggettiva del personale impiegato.

L'Amministrazione si riserva di:

- a. effettuare un giudizio di insufficienza delle proposte di progettazione, qualora dal contesto dei documenti presentati o dalle proposte progettuali allegare ai fini della dimostrazione della capacità progettuale si deduca un livello qualitativo non corrispondente agli standards di qualità attesi. L'esclusione sarà adeguatamente motivata, con applicazione di quanto indicato al punto successivo.

- b. ammettere alla valutazione l'unica offerta eventualmente rimasta in gara o pervenuta, sostituendo il giudizio di comparazione con una analisi di valore "assoluta" ossia fondata sul solo progetto presentato sotto il profilo strutturale della sua composizione ed idoneità a far emergere la capacità progettuale del proponente, tramite i tre parametri di valutazione previsti dal bando in ordine ai quali attribuire un giudizio di valore, motivato, riferito al peso specifico su base 100 pure nel bando fissato. In tal senso, qualora la media del punteggio totale (ossia il giudizio di valore espresso) non superi il 50% del peso ponderale, l'offerta sarà ritenuta non sufficiente e come tale esclusa.

- c. escludere, ai sensi del comma 1, lettera m-quater dell'art. 38 del D.lgs 163/06, i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica.